

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE DISTACCATA DI
MONTEBELLUNA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

[REDACTED]
[REDACTED]

elettivamente domiciliati a Treviso presso lo studio dell'Avv.to Paolo Polato
che li rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione

attori

nei confronti di

[REDACTED]

elettivamente domiciliata a Treviso presso lo studio dell'Avv.to Alessandro Spreafico, rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Scannicchio come da mandato in calce all'atto di citazione notificato

convenuta

N. 60/13 SENT.

N. 1613/11 R. G

N. 1564/13 Cron.

N. 396/13 Rep.

Deposita in Cancelleria
il 18.10.13.
Il Funzionario Giudiziario
Antonino Anselmo

Registrato a Montebelluna
il
f. to
Il Funzionario Tributario
.....

IL GIUDICE
dott.ssa Susanna Menegazzi

- causa iscritta a ruolo in data 28/12/2011 al n. 1613/2011 R.G. ed avente ad oggetto: nullità acquisto titoli obbligazionari.

- causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11/1/2013 sulle conclusioni di cui ai fogli allegati.

MOTIVAZIONE

I signori [redacted] titolari di un dossier titoli presso la [redacted] acceso nel 1998 e successivamente trasferito presso [redacted] [redacted], sono intestatari di obbligazioni Repubblica Argentina 98/09 (cod ISINDXS0084832483) acquistate nel febbraio del 1998 per lire 195.000, obbligazioni cambiate in altri titoli Argentina in seguito all'OPS lanciata nel maggio del 2010.

Chiedono in via principale che venga dichiarata la nullità dell'acquisto per mancanza del c.d. contratto quadro, per il quale la legge impone la forma scritta a pena di nullità, con conseguente condanna della banca alla restituzione del prezzo di acquisto oltre interessi e rivalutazione; in subordine, dichiararsi la risoluzione del contratto di acquisto per inadempimento della banca per violazione degli obblighi informativi imposti dal T.U.F., con condanna alla restituzione delle somme oggetto della negoziazione finanziaria ed al risarcimento dei danni.

La banca eccepisce la prescrizione; eccepisce l'esistenza del contratto quadro in forma scritta - conformemente alla disciplina di cui al Reg

Handwritten signature
[Redacted stamp]

CONSOB 30/9/1997 n. 10943 applicabile all'epoca; deduce inoltre la non conoscibilità, all'epoca dell'acquisto, della crisi della Repubblica Argentina.

Va accolta la domanda di nullità.

L'acquisto delle obbligazioni argentine è avvenuto in assenza del c.d. contratto quadro o contratto normativo; da ciò consegue appunto la nullità dell'acquisto dei titoli per mancanza di causa.

E' invece fondata l'eccezione di prescrizione quanto alla domanda restitutoria.

L'acquisto dei titoli è avvenuto nel 1998; e la causa è stata introdotta con citazione del dicembre 2011, oltre il termine decennale di prescrizione che decorre dalla data del versamento del prezzo - v Cass. nr. 15669/2011 secondo cui *"... il termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso (confr. Cass. civ. sez. un. 2 dicembre 2010, n. 24418; Cass. civ. 13 aprile 2005, n. 7651; Cass. civ. 9 luglio 1987 n. 5978)... Risulta infatti invincibile il rilievo che l'azione di nullità, in quanto azione dichiarativa o di mero accertamento, che dir si voglia, ha effetti retroattivi, ripristinando ex tunc la situazione giuridica preesistente e rendendo perciò stesso indebito, sin dal momento della sua esecuzione, l'effettuato pagamento"*.

L'osservazione svolta dagli attori circa il fatto che *"i contratti di conto corrente e di deposito titoli inerenti le operazioni oggetto di causa sono ancora in essere e/o sono stati risolti in un termine temporale inferiore ai dieci anni"* (così a pag 6 della memoria depositata il 7/5/2012), oltre che generica, non è pertinente perché la domanda restitutoria ha ad oggetto il

prezzo pagato per l'acquisto dell'obbligazione argentina, dunque uno spostamento di denaro dall'acquirente alla banca venditrice; è perciò irrilevante che il fatto che il conto di appoggio sia eventualmente ancora in vita o sia stato chiuso quando ancora non erano decorsi i dieci anni dalla domanda.

Una volta accolta la domanda principale di nullità, la domanda di risoluzione proposta in via subordinata non può essere esaminata.

Le spese di lite vanno compensate, in considerazione della natura della lite e dell'esito della stessa.

P.Q.M.


Il Tribunale di Treviso- Sezione distaccata di Montebelluna, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 1613/11 R.G. ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:

- 1) dichiara la nullità dell'acquisto dell'obbligazione Repubblica Argentina 98/09 (cod ISIN DX S0084832483);
- 2) dichiara prescritto il diritto alla restituzione del prezzo.
- 3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Montebelluna, 16/4/2013

il giudice

Susanna Mercaguzzi



Fatto avviso telematico
LI. 16/04/13

e copie autografe

IL GIUDICE
dot.ssa Susanna Mercaguzzi